

Circolare n. 16/2003

Roma, 15 dicembre 2003

Oggetto: Commercio elettronico

SOMMARIO: 1. - Le prestazioni di servizio elettronico *1.1. - Le fattispecie interessate* *1.2. - Il regime speciale* 2. - Le prestazioni di servizi di radiodiffusione e televisione 3. - L'entrata in vigore

Con la presente Circolare, desideriamo informarVi delle principali novità, per le società di capitali contenute nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 273 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2003) e successivi provvedimenti di attuazione (in ultimo Decreto dell' Agenzia delle Entrate 19 novembre 2003 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2003) recante «attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

§§§

1. - Le prestazioni di servizio elettronico

1.1. - Le fattispecie interessate

A seguito delle modifiche apportate viene previsto che sono attratte all'IVA nazionale le operazioni di commercio elettronico "diretto" (cioè quello nel quale tutte le fasi della transazione si svolgono *on line* e dunque sia l'ordine, sia il pagamento, ma soprattutto la cessione avvengono elettronicamente) realizzate da un operatore extra UE nei confronti di committenti nazionali non soggetti passivi d'imposta. Invece sono escluse da IVA le transazioni on line fornite da prestatori nazionali nei confronti di committenti privati extra UE.

Per i servizi di commercio elettronico il luogo di tassazione viene determinato in funzione di quello di consumo del bene.

In particolare, sono interessati dalla riforma un'ampia gamma di servizi erogati attraverso mezzi elettronici e cioè:

- la fornitura di siti WEB e WEB-hosting, comprese le gestioni a distanza di programmi ed attrezzature;
- la fornitura di programmi e loro aggiornamento;
- la fornitura di immagini, di testi e di informazioni;
- l'accesso e la messa a disposizione di banche dati;
- la fornitura di musiche, film, giochi, compresi i giochi di sorte e d'azzardo;
- le manifestazioni o programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici e d'intrattenimento;
- la formazione a distanza.

1.2. - Il regime speciale

Nell'ambito del commercio elettronico "diretto" viene reso operativo in Italia il cosiddetto "regime speciale" disciplinato dall'art. 74, quinquies, D.P.R. n. 633/1972.

Infatti, i prestatori extra comunitari - non identificati ai fini IVA in ambito comunitario - che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti privati nazionali non soggetti passivi d'imposta, potranno fatturare le transazioni verso i consumatori finali assumendo una posizione IVA in uno degli Stati membri dell'UE.

Per usufruire di tale regime gli stessi dovranno identificarsi nello Stato membro dove si inizia l'attività di vendita a privati comunitari presentando apposita dichiarazione all'ufficio territorialmente competente (nel caso dell'Italia la competenza è stata attribuita al centro operativo di Pescara).

In tal maniera sarà applicata - per ogni transazione - l'aliquota IVA ordinaria prevista dallo Stato di domicilio del committente.

A seguito dell'identificazione gli operatori interessati:

- sono esonerati dall'emissione della fattura e dall'osservanza degli obblighi previsti dal titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, tenuta dei registri ...);
- devono applicare l'imposta per ogni operazione secondo l'aliquota ordinaria prevista nei singoli Stati membri;
- devono conservare per dieci anni i documenti ed i dati informatici relativi alle operazioni di vendita a privati;
- devono presentare trimestralmente per via elettronica (entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) una dichiarazione allo Stato membro ove si sono identificati riportando il numero di identificazione, l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento al netto dell'IVA (distintamente per ciascun stato membro di domicilio o di residenza dei committenti) l'imposta riscossa distintamente per ciascun Stato membro, le aliquote ordinarie applicate;
- devono versare l'imposta riscossa dai consumatori finali contestualmente alla dichiarazione;
- possono recuperare l'IVA pagata sugli acquisti chiedendo direttamente il rimborso allo Stato competente ex art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, ma non possono detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato.

Al riguardo occorre precisare che per effetto del Decreto dell'Agenzia delle Entrate 19 novembre 2003 viene previsto che i soggetti identificatisi in Italia effettuano il versamento delle imposte tramite l'Ufficio Italiano Cambi in Euro e in valuta dei Paesi non aderenti all'Unione monetaria (anziché con il modello F 24). Gli importi andranno accreditati sullo specifico conto corrente all'uopo individuato dall'art. 2 del provvedimento in esame. Per l'accredito l'operatore - indicato il proprio numero di identificazione - dovrà indicare il periodo d'imposta di riferimento e, per causale, inserire la dicitura *“da accreditare sulla contabilità speciale numero 1796 denominata*

Agenzia delle Entrate, Direttore del Centro operativo di Pescara presso la tesoreria di Pescara”.

Le banche che si occupano dell’accredito dovranno comunicarne notizia all’Ufficio Italiano Cambi, il quale provvederà poi al versamento delle stesse secondo le modalità descritte.

2. - Le prestazioni di servizi di radiodiffusione e televisione

Per effetto del D.Lgs. n. 273/2003 è stata modificata anche la disciplina IVA dei servizi di radiodiffusione, televisione e telecomunicazione. Per quel che concerne le principali novità viene previsto che le suddette prestazioni se rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della UE a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

In questa ipotesi il prestatore dovrà identificarsi in Italia ex art. 17, D.P.R. n. 633/1972 per emettere fattura con addebito d’imposta.

Diversamente, la prestazione non andrà assoggetta all’imposta allorché il committente comunitario sia soggetto passivo IVA in un altro Stato membro. In tal caso l’operazione non si considera effettuata in Italia e l’IVA è dovuta nello Stato membro del committente mediante il sistema del reverse-charge.

3. - L’entrata in vigore

Il sistema di tassazione descritto disporrà i propri effetti dal 4 ottobre 2003 al 30 giugno 2006. Entro tale data il Consiglio dell’UE dovrà predisporre un meccanismo di tassazione definitivo ovvero prorogare il suddetto fino ad altra scadenza.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli